

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-903 del 22/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 ĩ Ditta Il PRESIDIO S.n.c. di Forlani Leonardo e C. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), localita' Quartiere, Via Prafitta Bertolina, n. 17. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivit� di ristorazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-934 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 29086/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Ditta **Il PRESIDIO S.n.c. di Forlani Leonardo & C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), località Quartiere, Via Prafitta Bertolina n. 17 - Protocollo istanza del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 19344 del 15.09.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **ristorazione**.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 15.09.2016, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/10417 del 03.10.2016, presentata allo stesso SUAP in data 15.09.2016, dalla Ditta Il PRESIDIO S.n.c. di Forlani Leonardo & C., nella persona di Forlani Leonardo, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), località Quartiere, Via Prafitta Bertolina n. 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ristorazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta Il PRESIDIO S.n.c. di Forlani Leonardo & C. per ottenere il titolo abilitativo relativo alla matrice scarichi;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza, con la quale, ai sensi del DPR n. 445/2000, la Ditta dichiara che nell'esercizio dell'attività "non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non si inducono aumenti significativi dei flussi di traffico";
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 25800 del 19.10.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/11145 del 20.10.2016, con la quale ha trasmesso la nota del Servizio Ambiente della stessa Unione, datata 18.10.2016, in cui:

- esprime il parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico delle acque reflue domestiche (reflui civili derivanti dall'insediamento adibito a ristorante-locanda-affittacamere) con recapito finale in corpo idrico superficiale denominato "Fossa di Porto;
- prende atto della dichiarazione del legale rappresentante della Ditta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito al rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 3494 del 02.02.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/1183 del 03.02.2017, con la quale ha comunicato precisazioni e ha trasmesso la dichiarazione di HERA S.p.A. di inesistenza della pubblica fognatura (Prot. n. 0112200 del 14.10.2016),
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
- Viste altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **II PRESIDIO S.n.c. di Forlani Leonardo & C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), località Quartiere, Via Prafitta Bertolina n. 17, codice fiscale e p.IVA n. 01981620386 per l'esercizio dell'attività di **ristorazione**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
-----------------------	-------------------	-----------------

interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI.**

1. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico superficiale denominato "Fossa di Porto", delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento adibito a ristorante e locanda-affittacamere, è quello contrassegnato con la sigla "S" e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – FOGNATURE**;
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – FOGNATURE**;
3. La Ditta deve tenere a disposizione degli Organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003;
4. La rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di reflusso;
5. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa imhoff e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante Ditta autorizzata, ai sensi del D.Lgs 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1, dell'Allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/06;

7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione delle stesse;
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazione di insetti;
9. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
11. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
12. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la Ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione;

Si precisa che a norma dell'art. 101, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**